



COMUNE DI ALBIATE

Cod. 10894

Delibera N. 2 del 29/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:05 in Albiate, nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego.

Assiste il Segretario Comunale Ballatore Dr. Filippo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

| | presente | assente |
|-----------------------|-----------|----------|
| CONFALONIERI DIEGO | Si | == |
| LAZZARIN RINA | Si | == |
| REDAELLI GIULIO ENEA | Si | == |
| CONFALONIERI FABRIZIO | Si | == |
| LONGONI MONICA | Si | == |
| DE MORI ALBERTO | Si | == |
| IELPO NORBERTO | Si | == |
| BAICHIN NICOLETTA | Si | == |
| USAI GABRIEL | Si | == |
| CRIPPA CLAUDIO | Si | == |
| LONGONI MARIA ANGELA | Si | == |
| BORDON CINZIA | Si | == |
| ANOARDO LUCA | Si | == |
| TOTALE | 13 | 0 |

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Seduta Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Fabrizio Confalonieri illustra;

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- Sono escluse dall'applicazione del tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 ed A/9;
- Per abitazione principale s'intende come definita ai sensi dell'Imposta municipale propria (IMU) dall'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che dall'anno 2015 l'Imposta municipale propria (IMU) e, per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 14 della legge 208/2015, dall'anno 2016 anche il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) non si applicano:

- a) Alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo, concernenti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi:

- Il comma 669, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 14, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
- Il comma 675, il quale prevede che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- Il comma 676, il quale prevede e che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille; il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- Il comma 682, il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina:
 - a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
 - b) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2018, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018, come rettificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23 marzo 2018;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno d'imposta 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 dell'8 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

VISTO in particolare l'art. 38 del regolamento, il quale ha previsto che l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, ed il relativo costo, viene determinata annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote;

DATO ATTO che per i servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, considerato che esso si è notevolmente abbassato per l'esenzione introdotta per l'abitazione principale:

| TIPOLOGIA SERVIZI | COSTI | |
|--|--------------|---------------------|
| | Parziali | Totali |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | € 128.474,19 |
| Utenze e Manutenzione | € 128.474,19 | |
| | | |
| MANUTENZIONE DEL VERDE | | € 93.000,00 |
| | | |
| VIABILITA' | | € 68.000,00 |
| Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada) | € 36.000,00 | |
| Servizio sgombero neve | € 32.000,00 | |
| | | |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | | € 135.600,00 |
| Personale | € 132.600,00 | |
| Spese per carburante autovetture P.L. | € 3.000,00 | |
| | | |
| TOTALE COSTI INDIVISIBILI | | € 425.074,19 |
| GETTITO PREVISTO TASI | | € 163.000,00 |
| TASSO DI COPERTURA SPESE | | 38,3% |

VISTO l'art. 13, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha attribuito ai comuni la facoltà di

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

RITENUTO, pertanto, di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
- Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
- L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) Da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;

RITENUTO, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio ed a copertura parziale dei suddetti costi, di confermare per l'anno d'imposta 2019 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) alla luce della normativa vigente:

| FATTISPECIE | ALIQUOTA |
|---|-----------------|
| Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993 | 1 per mille |
| Abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare; | 0,00 |
| Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; | 0,0 |
| Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare; | |
| Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | 0,00 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,3 per mille |
| Fabbricati categoria catastale D (quota a carico proprietario immobile 90% - quota a carico utilizzatore immobile 10%) | 2,4 per mille |
| Altri immobili soggetti ad IMU, terreni agricoli e aree fabbricabili | 0 |

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013:

- Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

- testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;
 - Le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la pubblicazione nel sito informatico entro il 28 ottobre;

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione (Allegato C);

VISTI gli allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica (Allegato A) e contabile (Allegato B) espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Affari Generali ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Effettuata la votazione in merito all'argomento in oggetto in presenza di n. 13 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 4
- astenuti n. 0

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le promesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), per l'anno d'imposta 2019, nella misura seguente:

| FATTISPECIE | ALIQUOTA |
|---|-----------------|
| Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993 | 1 per mille |
| Abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare; | |
| Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; | 0,00 |
| Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare; | 0,00 |
| Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | 0,00 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,3 per mille |
| Fabbricati categoria catastale D (quota a carico proprietario immobile 90% - quota a carico utilizzatore immobile 10%) | 2,4 per mille |
| Altri immobili soggetti ad IMU (compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili) | 0 |

3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

| TIPOLOGIA SERVIZI | COSTI | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| | Parziali | Totali |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | € 128.474,19 |
| Utenze e Manutenzione | € 128.474,19 | |
| | | |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| MANUTENZIONE DEL VERDE | | € 93.000,00 |
| | | |
| VIABILITA' | | € 68.000,00 |
| Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada) | € 36.000,00 | |
| Servizio sgombero neve | € 32.000,00 | |
| | | |
| | | |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE | | € 135.600,00 |
| Personale | € 132.600,00 | |
| Spese per carburante autovetture P.L. | € 3.000,00 | |
| | | |
| TOTALE COSTI INDIVISIBILI | | € 425.074,19 |
| GETTITO PREVISTO TASI | | € 163.000,00 |
| TASSO DI COPERTURA SPESE | | 38,3% |

4. Di dare atto che le aliquote TASI di cui al precedente punto 2) garantiranno per l'anno 2019 un gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili di cui sopra nella misura stimata del 38,3% (visto l'esenzione per Legge dal tributo delle abitazioni principali) e che alla copertura mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;
5. Di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
 - Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
 - L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - c) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - d) Da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;
6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione "Pagare le tasse".

IL SINDACO, stante la necessità di dare urgente esecuzione alla deliberazione di cui sopra, propone di dichiararne l'immediata eseguibilità.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 13 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 4

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile
- C) Parere dell'Organo di Revisione – Verbale n° 16 del 19/03/2019

29/03/2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Confalonieri rag. Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ballatore Dr. Filippo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)